

## Due punti della Circolare 6 settembre 2004 sui limiti differenziali di rumore (\*)

di SILVANO DI ROSA (\*\*)  
Consulente Legale Ambientale

SOMMARIO:

– 1. Premessa; – 2. La circolare ed il D.P.C.M.; – 3. Il «differenziale» per i circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi – 4. «Il differenziale» per gli impianti a ciclo produttivo continuo – 5. Conclusioni

### 1 – Premessa

Questa volta preferiamo soffermarci su due aspetti specifici dei limiti differenziali di rumore, affrontati ai punti 3 e 6 della circolare MinAmbiente 6 settembre 2004 (rubricata *Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali*)<sup>1</sup>, con riferimento a: «*Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: art. 4, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997*» (punto 3) e «*Impianti a ciclo produttivo continuo*» (punto 6).

Eviteremo, pertanto, di ripetere<sup>2</sup> che cosa e quali sono i limiti differenziali attualmente vigenti, limitandoci ad annoverarli fra quegli strumenti giuridici diretti alla valutazione dell'inquinamento acustico<sup>3</sup> (tipico delle discipline pubblicistiche); ben diversi, quindi, da quegli altri di cui solitamente ci si avvale per apprezzare il cosiddetto disturbo da rumore<sup>4</sup> (tipico delle discipline privatistiche). Distinzione da non considerare come discrasia dell'ordinamento giuridico, bensì come mera sussistenza di due forme di tutela diverse, che obbedendo a distinte

(\*) Pubblicato su [LexItalia.it](http://www.lexitalia.it) n. 2/2006 Rivista internet di diritto pubblico - Anno VII -

<sup>1</sup> pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15.09.2004

<sup>2</sup> DI ROSA SILVANO, *Ancora enigmatica l'applicabilità del livello differenziale di rumore, nei comuni "non zonizzati" !!*, in «L'Amministrazione Italiana», 2003, fasc. 01, pag. 50-62 – PRIMA PARTE – e fasc. 02, pag. 210-223 – SECONDA PARTE –; in «RivistAmbiente», La Tribuna, Piacenza, 2003, fasc. 2, pag. 133 – 147; nel sito [www.leggiweb.it](http://www.leggiweb.it) (nella sezione articoli del «MENU PRINCIPALE»); nel sito [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it) (nella sezione dottrina); nel sito [www.altalex.it](http://www.altalex.it) (nella sezione articoli & riviste dal 12 febbraio 2003); nel sito [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

<sup>3</sup> Legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro inquinamento acustico» art. 2, comma 1, lettera a): **INQUINAMENTO ACUSTICO**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, ⇒ tale da provocare • fastidio o • disturbo al riposo ed alle attività umane, • pericolo per la salute umana, • deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o ⇒ tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

<sup>4</sup> Leggasi, ad esempio, il parametro della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.

esigenze, richiedono mezzi di tutela differenti<sup>5</sup>.

## 2 - La Circolare ed il D.P.C.M.

Presso il Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si è pensato di ricorrere ad una *circolare* per fornire chiarimenti sui *limiti differenziali di rumore*.

Riguardo a tale scelta ci limiteremo ad evidenziare che lo *strumento* impiegato non può essere considerato - nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto - come autonoma figura di atto amministrativo, trattandosi, nella sostanza, di un semplice *mezzo per....* La dottrina, su tale scorta, ha individuato circolari: *interpretative*<sup>6</sup>, *normative*<sup>7</sup>, *organizzative*<sup>8</sup>, *meramente informative*<sup>9</sup>, *intersoggettive*<sup>10</sup>, *regolamento*<sup>11</sup>, *di cortesia*<sup>12</sup>; ai nostri fini, però, sarà sufficiente ricordare che si tratta sempre di un mero **strumento di conoscenza** e niente di più!

La circolare 6 settembre 2004, nello specifico, non si dedica ad interpretare o illustrare una *legge*, in quanto si rivolge ad atti *a contenuto amministrativo*: i DD.P.C.M. 1° marzo 1991 e 14 novembre 1997, oltre che il D.M. Ambiente 16 dicembre 1996.

Abbiamo già avuto modo di salutarla con favore<sup>13</sup>, quale possibile fonte di

<sup>5</sup> A tal riguardo, comunque, occorre richiamare la discussa **proposta di Legge n°5951 del 28 giugno 2005**, rubricata «*Modifica all'articolo 844 del codice civile in materia di inquinamento acustico*», la quale prevede l'inserimento nell'articolo 844 del codice civile di un ulteriore comma di cui si riporta il testo: «*I limiti di normale tollerabilità dei rumori sono quelli indicati dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, che definisce i rumori rientranti entro tali limiti come trascurabili*».

<sup>6</sup> Strumento con cui, l'organo situato al vertice della piramide, indica - agli uffici inferiori - quale sia l'**interpretazione corretta** di determinate norme, al fine di assicurarne un'applicazione conforme al diritto, nell'ambito dell'apparato amministrativo, evitando sperequazioni o divergenze fra i vari uffici.

<sup>7</sup> Con le quali si può esplicitare quello che comunemente viene detto «*potere di indirizzo politico amministrativo*» e quindi la facoltà, dove c'è un'attività discrezionale (cioè laddove c'è la possibilità di scegliere), di fornire determinate "direttive" con cui indicare il comportamento che devono tenere determinati uffici, o determinati soggetti; con valore limitato all'interno della struttura di emanazione, ma pur sempre espressione del potere di indirizzo politico amministrativo.

<sup>8</sup> Contenente disposizioni sull'organizzazione degli uffici.

<sup>9</sup> Sono "strumenti di conoscenza" tesi ad informare su determinati atti e problemi.

<sup>10</sup> Aventi forza ed efficacia diverse e dipendenti dai soggetti che vengono presi in esame, a seconda del tipo di rapporto che li lega agli organi che interagiscono.

<sup>11</sup> Questa figura, dopo l'entrata in vigore della legge 400 del 1988, non può più considerarsi esistente, in quanto tutti i regolamenti devono assumere il nome proprio di "regolamento".

<sup>12</sup> Contenente voti augurali, saluti, attestati di stima.

<sup>13</sup> Con la Relazione «*Valore limite differenziale : prima, durante e dopo l'emanazione della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 settembre 2004*» presentata al Seminario di approfondimento «*La*

*interpretazione autentica* di certe disposizioni contenute in tali decreti. Tuttavia – nonostante l'autorevolezza della sua provenienza – l'argomento con essa affrontato non può assolutamente considerarsi del tutto chiarito, tanto che la questione del *limite differenziale* resta ancora “**totalmente aperta**”<sup>14</sup>.

Spendiamo “due parole” anche sul D.P.C.M. in senso lato. Se non altro per ricordare che si tratta di un decreto governativo avente contenuto *amministrativo*<sup>15</sup> e quindi non di una *norma di legge primaria*, né tantomeno di un *atto avente forza di legge*. Come tale, invero, privo di un proprio apparato sanzionatorio.

In Italia, come noto, la prima normazione *operativa* in materia di inquinamento acustico è stata attuata proprio con un D.P.C.M.: il decreto 1° marzo 1991 «*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*»<sup>16</sup>, emanato<sup>17</sup> “in via transitoria” come preludio alla legge-quadro 447/1995<sup>18</sup>.

#### **4 – Il *differenziale* per i circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi**

Il **punto 3** della circolare 6.09.2004 affronta il tema della verifica dei *valori limite differenziali di immissione* (quindi del *limite differenziale*) in caso di rumorosità prodotta da *circoli privati, centri sociali, centri sportivi* (tra questi anche il tiro a volo) e *ricreativi*.

Balza subito agli occhi il fatto che sia stata fornita una peculiare esemplificazione soltanto per i *centri sportivi* (riferendosi, nello specifico, alle attività di *tiro a volo*), senza sentire il bisogno di fare altrettanto anche per le restanti fattispecie: *circoli privati* e/o i *centri sociali* e/o *ricreativi*.

*gestione delle emissioni sonore in ambiente esterno: normativa vigente e prossime innovazioni* – Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca – Palazzo Bernardini, Lucca, 15 dicembre 2004;.

<sup>14</sup> Attenendosi al tema in oggetto non verrà affrontata la questione della coesistenza del *livello differenziale* con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 «*Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*»

<sup>15</sup> Il quale, su proposta di singoli Ministri, viene emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri – relativamente a materie in cui gode di competenza amministrativa – senza alcuna partecipazione attiva del Consiglio nel proprio insieme.

<sup>16</sup> Previsto dall'art. 2, comma 14, dell'atto istitutivo del Ministero dell'Ambiente – legge 8.07.1986, n. 349 –

<sup>17</sup> “*stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane*”, al fine di adottare “*misure immediate e urgenti della salvaguardia ambientale e della esposizione umana al rumore*”

<sup>18</sup> Cui hanno fatto seguito, fra gli altri, anche il D.M. 11 dicembre 1996 «*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*» ed il D.P.C.M. 14 novembre 1997 «*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*»

Ciò premesso, in tale punto, la circolare ribadisce l'esigibilità del rispetto dei *valori limite differenziali di immissione* – per tutte e quattro le anzidette fattispecie –, **salvi i casi** di rumorosità prodotta da **attività e comportamenti non connessi** con *esigenze produttive, commerciali e professionali*. Fin qui, tutto conforme con quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 14.11.1997, ove è stabilito che se (non) sono connesse con tali *esigenze* (non) debbono rispettare il limite *differenziale*. Il Ministero, però, va ben oltre, avendo cura di specificare che le attività (fra quelle di cui sopra) che prevedono *quote d'iscrizione associative e/o regolari canoni periodici* “**possono**” essere considerate come “*espletanti funzioni commerciali e/o professionali*”, anche nel caso in cui **non** abbiano **finalità di lucro**. Da ciò deriverebbe – con un bel *condizionale* d'obbligo!– che le *quote d'iscrizione* ed i *regolari canoni periodici*, previsti e versati, “potrebbero” far considerare *commerciali e/o professionali* anche delle attività “non a scopo di lucro”, sol perché le stesse (attività) “...*presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un'attività ricorrente che produce conseguentemente emissioni acustiche...*” (così si legge nella circolare).

Al di là del fatto che: “*possono*” e “*devono*” sono coniugazioni di verbi significativamente diversi – di cui solo il secondo *impone*, mentre il primo si limita a *non escludere* –, **non** si comprende come mai la “produzione” di *emissioni acustiche* sia stata considerata come “*conseguenza*” dello svolgere un'attività *ricorrente*; dal momento in cui non è certamente la *ciclicità* di un'attività a determinarne la rumorosità, bensì la sua *tipologia*, le attrezzature impiegate ecc.. Vogliamo dire che, se anche non fosse *ricorrente*, quell'attività produrrebbe ugualmente rumore!

Dopo questa osservazione non ci resta che cercare di capire quale sia il motivo che ha condotto il Ministero a fornire così tante specificazioni per assicurare l'assoggettabilità al *limite differenziale* di queste attività – anche sportive –, quando poi, con l'art. 3.2 del D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304<sup>19</sup>, si prevede “*de plano*” che agli **autodromi**, alle **piste motoristiche di prova** ed a quelle **per attività sportive**, **NON** si applichi il disposto dell'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 e quindi **non** si possa **in tali casi** esigere il rispetto dei **valori limite differenziali di immissione**. Quasi che queste **non** fossero attività “*ricorrenti*”!

Dal momento in cui anche quest'ultime attività sportive producono rumore, come quelle di *tiro a volo* o dei *circoli privati* affollati (*provare per credere!*) ecc., quello che ne risulta è un contesto tipicamente “*schizofrenico*”; caratterizzato dal fatto che solo per gli “*auto-moto-dromi*”<sup>20</sup> – e ci riferiamo all'art. 11, comma 1, della legge quadro n. 447/95 – è stata prevista l'emanazione di *regolamenti di esecuzione* contenenti una particolare disciplina dell'inquinamento acustico da questi prodotto, **senza** averne

<sup>19</sup>

«Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447»

<sup>20</sup>

Ci riferiamo agli *autodromi*, alle *piste motoristiche di prova* ed a quelle *per attività sportive*

contemplata – a torto o a ragione – l’emanazione anche per altre attività sportive in genere. Il prenderne atto rattrista un po’, non potendoci affatto rallegrare di una norma – contaminata dal «virus della ambiguità»<sup>21</sup> – che rischia di discriminare certe occupazioni (rispetto ad altre); così come non possiamo esser fieri dell’ennesima conferma che la nostra è, di fatto, una *cultura della norma* e non *del risultato*. Da questo punto di vista – ahimè – siamo davvero messi male! Ma cerchiamo di tornare *in tema*.

Come spunto di riflessione, intanto, vorremmo **escludere** che le precisazioni contenute in una circolare “debbano”, per se stesse, far ritenere come **produttive** o **commerciali** o **professionali** alcune attività *sportive, sociali o ricreative*. Non solo perché è stato utilizzato il termine “*possono*” (e non “*devono*”), ma anche perché una tale *potestà tipizzante* deve necessariamente trovar sede altrove: non certamente in una circolare, bensì in vere e proprie norme vigenti, con cui effettuare una *formale* ed adeguata verifica della possibilità, o meno, di considerare la rumorosità di cui trattasi come prodottasi da **attività e comportamenti** effettivamente **connessi** con **esigenze produttive, commerciali e professionali**. Ove, da tale riscontro, le attività o i comportamenti *de quibus* risultassero connessi ad **esigenze diverse** da quelle appena adesso enumerate, i *limiti differenziali* di rumore **non** sarebbero applicabili *ex-lege* alle fattispecie trattate dal punto 3 della circolare in oggetto.

Non riteniamo che qualcuno possa scandalizzarsi per la soluzione ora indicata, in quanto è del tutto evidente come **non** si tratta affatto di una questione **sostanziale**, bensì solo e soltanto di un mero aspetto “**formale**”; con il quale – a dire il vero – ha ben poco a che fare la tutela dal: *fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi*<sup>22</sup>. Se fossero aspetti sostanziali, allora, anche gli autodromi e le piste motoristiche dovrebbero essere obbligati a rispettare il *limite differenziale*, perché quello che emettono: rumore è... e rumore resta! Viceversa, il fatto che – *per scelta* – sia stata trovata una *ragione ufficiale* per “risolvere”<sup>23</sup> i problemi determinati dallo svolgimento di queste attività sportive, fa capire come se ne possa benissimo trovare una anche per le fattispecie trattate dal punto 3 della circolare in esame; se non altro per ragioni di equità. Incaponirsi solo su queste ultime e lasciarne immuni le prime, cozza con qualsiasi logica ed è in controtendenza rispetto alla volontà di *mantenere uniformità nella diversità*. Auspicando comunque che ogni eventuale intervento venga sempre attuato utilizzando gli strumenti più adeguati, fra i quali non possono annoverarsi

<sup>21</sup> Erba cattiva che continua a crescere per quanto non la si annaffi

<sup>22</sup> Vds. art. 2, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447

<sup>23</sup> Poi si tratterà di vedere da quale punto di vista, ma quasi certamente non da quello dei *lamentanti*.

«le circolari».

Niente da obiettare, invece, sul fatto che “nel calcolo” (*rectius*: nella *misura*) dei livelli di rumorosità non venga escluso il **rumore antropico** prodotto nell’ambito delle attività succitate; sempre che, ovviamente, sussistano le condizioni per poter pretendere da queste il rispetto del *limite differenziale*.

## 5 - Il *differenziale* per gli impianti a ciclo produttivo continuo

Il **punto 6** della circolare 6.09.2004, fornisce una precisazione “*creativa*” in tema di applicabilità del *limite differenziale* agli **impianti a ciclo produttivo continuo**. Nello specifico, si afferma che, nel caso di **impianto esistente** divenuto oggetto di **modifica** (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), l’interpretazione corrente della norma debba tradursi nella applicabilità del *criterio differenziale* (sic!)<sup>24</sup> **limitatamente** ai nuovi **impianti** che costituiscono la “modifica”.

Vorremmo muovere una prima osservazione sul bisticcio di termini: **impianto, impianti**. Riferirsi a “nuovi” **impianti** installati all’interno di un **impianto a ciclo produttivo continuo** “esistente”, implica il rischio di ottenebrare la chiarezza di una affermazione che, tutto sommato, potrebbe anche essere ragionevole. Si potevano chiamare “nuovi *allestimenti*” realizzati nel contesto di un **impianto a ciclo continuo esistente**; per quanto, anche così, non si sarebbero eliminati del tutto i dubbi<sup>25</sup>. La circolare sarebbe risultata più incisiva, pur residuando il dubbio che, con tale strumento, sia legittimamente possibile “*creare*” *ex-novo* statuizioni precedentemente inesistenti nell’ordinamento giuridico.

E’ un’altra, però, la questione fondamentale che andava chiarita e che vorremmo affrontare! Ci riferiamo al fatto che qualcuno, ragionando *a contrario* sull’indicazione fornita, potrebbe dedurre un’**inapplicabilità** del *limite differenziale* di rumore estesa a tutti gli impianti a ciclo produttivo continuo **esistenti**. Così non è! Quindi, al fine di evitare possibili *quiproquo*, riteniamo necessario sottolineare che, per considerare inapplicabile il *limite differenziale* alla rumorosità prodotta da un impianto a ciclo produttivo continuo “esistente”, debbono potersi considerare verificate alcune **condizioni**, sulla cui scorta possono determinarsi situazioni a dir poco alternative fra loro:

1) E’ scontato che, se l’impianto **non** possiede le caratteristiche individuate quali **criteri identificativi**<sup>26</sup> di un cosiddetto “*impianto a ciclo produttivo continuo*” (non

<sup>24</sup> Che ci permettiamo di tradurre direttamente e più adeguatamente in: *limite differenziale ex art. 4 DPCM 14.11.1997*

<sup>25</sup> In quanto quello indicato è, e resta, un impianto a ciclo produttivo continuo “esistente”, in cui dover riuscire a distinguere la rumorosità prodotta dai “nuovi” *allestimenti* realizzati

<sup>26</sup> Contenute nel D.M. 11 dicembre 1996, articolo 2, comma primo, e riprese anche al punto 6 della circolare in esame.



potendo, in tal caso, essere così qualificato), lo stesso debba rispettare il *limite differenziale*<sup>27</sup>.

2) Pur essendo effettivamente un impianto “*a ciclo produttivo continuo*”, nel caso in cui lo si debba considerare “**nuovo**” (ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 11 dicembre 1996), non soltanto risulterà applicabile il *limite differenziale*, ma il suo rispetto costituirà addirittura **condizione** necessaria per il rilascio della relativa concessione (art. 3, comma 2, D.M. 11.12.1996).

3) Se, viceversa, può considerarsi come “*impianto a ciclo produttivo continuo*” effettivamente “**esistente**” all’epoca dell’entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 1996 (19 marzo 1997: in quanto pubblicato sulla G.U. 04.03.1997, n°52), allora non è escluso che lo stesso possa avvalersi della facoltà di **derogare** dal rispetto del citato *limite differenziale*, senza **però** alcun *automatismo*. Anche qui esiste una **condizione** da soddisfare, in base alla quale:

a) dovrà comunque **uniformarsi** ai vigenti *limiti differenziali*<sup>28</sup>, se ed in quanto **non** sia possibile dimostrare che, alla data del 19.03.1997, quell’impianto rispettava concretamente i valori limite *assoluti* di immissione (così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera f, della legge 26 ottobre 1995, n. 447). Requisito necessario e sufficiente per potersi avvalere, ancora oggi, della deroga di cui all’art. 3.1<sup>29</sup> stesso decreto.

b) potrà, invece, **derogare** dall’obbligo di osservanza dei vigenti “*limiti differenziali*”, se ed in quanto **risulti** “**dimostrato**” che, all’epoca dell’entrata in vigore del D.M., quell’impianto avesse veramente rispettato i valori limite *assoluti* di immissione.

Risulta essenziale ricordare che l’**onere della prova** del citato *rispetto pregresso non compete* all’Autorità, ma grava direttamente sul gestore dell’impianto a ciclo produttivo continuo; il quale, infatti, già all’epoca (fra le varie incombenze) era

<sup>27</sup> Sempre che poi si verifichino anche tutte le altre condizioni di applicabilità di cui all’art. 4 del DPCM 14.11.1997

<sup>28</sup> che, per tutto quanto predetto devono prudentemente considerarsi i *valori limite differenziali* di immissione di cui all’art. 4 del DPCM 14.11.1997 e **non** il *criterio differenziale* di cui al DPCM 1.03.1991, ancor meno se riferito al secondo comma dell’articolo **2** di tale decreto

<sup>29</sup> Art. 3 : «1. Fermo restando l’obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell’adozione dei provvedimenti comunali di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 1° marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.». Dal momento in cui, oggi come oggi, viene comunemente negata l’applicabilità del *criterio differenziale* di cui al secondo comma dell’articolo **6** del DPCM 1.03.1991 (riguardante la situazione transitoria in attesa della “*zonizzazione*”), è ancor più fuori discussione che ci si possa riferire al *criterio differenziale* di cui al secondo comma dell’articolo **2** del DPCM 1.03.1991 (riguardante situazioni acusticamente “*zonizzate*”). Indipendentemente dalla *zonizzazione acustica*, valgono solo i *valori limite differenziali* di immissione di cui al decreto del 1997.

tenuto<sup>30</sup> ad attestare<sup>31</sup>, ove e se realmente riscontrata, di trovarsi nella predetta condizione<sup>32</sup> – ex-art. 3.1 del DM del '96 –, trasmettendo al competente ufficio comunale **apposita certificazione** (di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. 11.12.1996), redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

A ben vedere, pertanto, è proprio l'esistenza – agli atti – di tale **certificazione** che costituisce *condizione di efficacia* per poter usufruire della deroga prevista dal predetto articolo 3.1, senza alcun automatismo insito nell'essere qualificabile come impianto *esistente*.

## 6 - Conclusioni

Risulta acclarato che sul *limite differenziale di rumore* c'è ancora molto da dire, così come è evidente quanto sia grande la difficoltà di potervi riuscire senza contare sulla c.d. "*certezza del diritto*". A tal riguardo, esiste l'alternativa<sup>33</sup> di accontentarci – quali obiettivi meno utopistici – di diminuire la dilagante **incertezza** fino ad un "*livello accettabile*", oppure di riuscire ad evitare perlomeno quelle **incertezze** "*non necessarie*". Riteniamo non sia possibile far di meglio, sapendo bene che, se è fraintendibile la **realtà oggettiva**, ancor più lo sarà una **realtà giuridica**. La conclusione in cui confidare – nutrendosi dei soliti *spiedini di ovvietà* – è piuttosto diffusa: la perfezione non è di questo mondo! Non si può sempre avere tutto.

(\*\*) AVVOCATO

CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE in Vinci (FI)

[silvanodiros@email.it](mailto:silvanodiros@email.it)

<sup>30</sup> Art. 4 – *Piani di risanamento* –...omissis... 5. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che rispettino il disposto di cui all'art. 3 comma 1, trasmettono al competente ufficio comunale **apposita certificazione** redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15...omissis...

<sup>31</sup> o, quantomeno, avrebbe dovuto farlo

<sup>32</sup> di rispetto dei *limiti assoluti*

<sup>33</sup> citando il Prof. Avv. Marcello Clarich